

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2190

L.R. n. 41 del 30 dicembre 2016 “Disposizioni in materia di sostegno degli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza” - Individuazione del Soggetto Beneficiario comune di Andria c.da Nicola La Guardia. - DISCARICA DANECO Impianti SpA - ANDRIA (BA).

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

Con prot. n. 50805 del 17.10.2011 Arpa Puglia Dap di Bari comunicava di aver rilevato nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dalle Determinazioni Dirigenziali n. 99 del 8.2.2008 e 44 del 1.8.2012, della Sezione Autorizzazioni Ambientali, superamenti rispetto ai limiti tabellari indicati dal DLgs 152/2006 in relazione ai parametri di ferro per i pozzi PM1, PV2BIS e PV4, in relazione alla discarica di RSU Daneco Impianti Spa in c.da Nicola La Guardia, Andria;

Gli esiti dei monitoraggi qualitativi della falda idrica campionata successivamente da parte di Arpa Puglia - Dap di Bat evidenziavano superamenti del parametro di Ferro nel solo campione prelevato a monte del pozzo PM3;

Anche a seguito della sostituzione della camicature del pozzo PM3, come disposto dalla provincia Bat, giusta nota 16517 del 13.3.2014, emergevano superamenti del valore limite di riferimento fissati dalla Tabella 2 Allegato V Titolo V Parte IV del DLgs 152/2006 per il parametro di ferro nei campioni prelevati nel pozzo a monte P3, come comunicato da Arpa Puglia, Dap Bat;

Con Ordinanza n. 2 del 8.6.2015 la Provincia di Barletta Andria e Trani disponeva diffida ai sensi del co. 2 dell'art. 244 dlgs 152/2006 nei confronti della Società Daneco impianti Spa, qualificata come soggetto responsabile, invitandola 1) a porre in essere 'ogni misura di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza atta ad impedire la propagazione della contaminazione' 2) a presentare il piano di caratterizzazione;

Con Provvedimento Dirigenziale n. 42 del 29 marzo 2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali veniva revocato, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 29 - decies co.9, lettera c), il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato al Gestore "DANECO IMPIANTI SpA" con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012, relativamente all'impianto di discarica per smaltimento rifiuti urbani bacino BA1 sito in agro di Andria alla località "San Nicola La Guardia", fatte salve le prescrizioni e condizioni relative alla chiusura e post gestione;

Con lo stesso provvedimento si disponeva che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-decies co. 9 lettera c) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2003, il Gestore DANECO Impianti Spa avviasse immediatamente la procedura di chiusura e post-gestione dell'impianto di trattamento e smaltimento così come previsto, prescritto ed autorizzato ai sensi del 13. D.Lgs. 152/2006 (A.I.A.), così come prescritto ed autorizzato nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione dirigenziale n. 44 del 01/08/2012, provvedendo tra l'altro:

- a realizzare tempestivamente la copertura provvisoria della discarica e assicurare la manutenzione della stessa fino alla copertura finale;
- a trasmettere, entro 15 giorni, un rilievo plano-altimetrico tanto al fine di verificare le quote finali di abbancamento;
- a porre in essere tutte le azioni e le attività atte a minimizzare/annullare l'immissione di percolato nelle matrici ambientali esterne al bacino della discarica;
- a garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione;

Nella relazione conclusiva di ispezione ordinaria, trasmessa con nota prot. n. 27792 del 3.5.2017 l'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione dell'Ambiente, comunicava *'dall'esame dei rapporti di prova si conferma il superamento dei valori limite di riferimento, fissati dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte Quarta*

del Digs. N. 152/2006 e s.m.i. per il parametro di Ferro e nei campioni prelevati dal pozzo a monte p3 e dai pozzo a valle p4...';

Con nota prot. n. 50837-146 del 23.08.2017 Arpa Puglia trasmetteva gli esiti del sopralluogo del giorno 3.7.2017, denunciando il 'completo stato di abbandono con i lavori di rimodellazione e messa in sicurezza lasciati così come descritti nella Relazione Conclusiva di Ispezione Ordinaria relativa all'anno 2016';

Con nota prot. n. SP4/13 la Regione Puglia convocava un incontro tra enti, giusta richiesta del Comune di Andria, al fine di una condivisione tra amministrazioni su azioni risolutive relative alle criticità rilevate e registrate nel provvedimento dirigenziale n. 42 del 29.3.2017 di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

Durante l'incontro regionale del 3.8.2017 il Dipartimento Provinciale Bat di Arpa segnalava che non era *'allo stato .. ravvisabile esclusivamente un problema di gestione della discarica, atteso che non risulta completata la recinzione nell'ambito dell'intervento di Messa in Sicurezza'*;

In considerazione pertanto della potenziale situazione di rischio sanitario e ambientale della discarica in oggetto, attualmente in stato di abbandono, vista la disciplina comunitaria (dir. 1999/31/CE) recepita nel DLgs 36/2003 nonché le disposizioni contenute nel titolo V parte IV del DLgs 152/2006, si invitava l'amministrazione comunale ad avviare le procedure ordinatorie di cui agli artt. 50 e 54 del DLgs 152/2006 atte ad adottare con massima urgenza misure utili alla tutela della pubblica e privata incolumità, dell'ambiente e del territorio;

Con ordinanza n. 417 del giorno 8.9.2017 il comune di Andria diffidava la DANECO Impianti S.p.a., e disponeva 1) di eseguire tutte le procedure operative e amministrative previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii., 2) di avviare tempestivamente e senza indugio, e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla notifica della presente (considerando il cumulo della presente scadenza con le scadenze assegnate dai precedenti atti e rimaste inevase da parte della Società DANECO Impianti S.p.a.), le procedure di chiusura e post chiusura dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, così come prescritte ed autorizzate nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8.2.2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 1.8.2012, nonché dall'art. 7-Chiusura e Post-chiusura del contratto di convenzione n. 60349 di Rep. del 24.9.2003, nel rispetto del D.lgs 152/2006 e come prescritto, definito e disposto nella Determinazione della Regione Puglia n. 42 del 29.3.2017; 3) di fornire le garanzie finanziarie dovute dalla Daneco Impianti Spa, per la puntuale esecuzione di quanto previsto all'art. 14 - "Garanzie" - del contratto n. 60349 di Rep. del 24.9.2003, a garanzia degli obblighi contrattuali, adeguate alla normativa attualmente in vigore;

CONSIDERATO CHE:

Con riferimento all'Ordinanza sindacale n. 417 del 08.09.2017 veniva eseguito un sopralluogo da parte del Comando di polizia Municipale, unitamente alle rappresentanze del comune di Andria, Asl Bat Sisp e Arpa Dap di Bat, nel cui verbale trasmesso con nota prot. 93876 del 6.11.2017 del Comune di Andria si rilevava l'urgenza di un intervento sostitutivo da parte della pubblica amministrazione, finalizzato in primis a rimuovere la fonte di una potenziale contaminazione delle matrici ambientali, ovvero un cospicuo quantitativo di percolato di circa 500.000 mc, giunto ad un livello pari al piano campagna, non rimosso da parte del gestore da Gennaio 2017;

Nell'ambito del predetto sopralluogo la discarica risultava non in esercizio, priva di alimentazione elettrica e non presidiata, se non dal personale afferente la società Green Up srl presente sul posto per la gestione e valorizzazione del Blogas;

Con nota prot. n. 93876 del 6.11.2017 il comune di Andria ha rappresentato lo stato di gravità inerente al sito, necessitante di una tempestiva rimozione del liquido presente nella discarica per configurata possibilità di 'potenziale danno ambientale', chiedendo l'intervento sostitutivo, finanziando e assumendo il controllo tecnico delle operazioni per la gestione del percolato;

CONSIDERATO inoltre che

Non risultano adempimenti conseguenti al provvedimento n. 2 del 8.6.2015 della Provincia Bat che disponeva

ai sensi del co. 2 dell'art. 244 d.lgs 152/2006 nei confronti della Società Daneco impianti Spa, qualificata come soggetto responsabile, invitandola 1) a porre in essere 'ogni misura di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza atta ad impedire la propagazione della contaminazione' 2) a presentare il piano di caratterizzazione; Nel medesimo provvedimento si disponeva 'ai sensi dell'art. 244 comma 3 del D.lgs 152/2006, al legittimo proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art 253 del D.lgs 152/2006: Comune di Andria con sede Piazza Umberto 1, 76123 Andria nella persona del suo legale rappresentante'.

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126 'disposizioni integrative e correttive del D.lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi', a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;

Vista la legge regionale n. 41/2016 che prevede l'attribuzione di risorse a sostegno degli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche dei rifiuti solidi urbani in stato di emergenza, a valere sul capitolo di bilancio 621087;

Vista la DGR n. 16 del 17 gennaio 2017 di approvazione Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale;

Ritenuto che le criticità ambientali riguardanti il sito ricadente nel Comune di Andria alla loc. San Nicola La Guardia e gestito dalla Daneco Impianti S.p.a. si configurino quale situazione di emergenza di discarica di RSU necessitante di imminenti misure di Emergenza/Prevenzione come previsto dagli artt. 240 e 242 e accertamento dello stato di qualità ambientale delle matrici attraverso le investigazioni preliminari di cui all'art 242 co. 2 del T.u.

Vista l'Ordinanza n. 2 del 8.6.2015 la Provincia di Barletta Andria e Trani disponeva diffida ai sensi del co. 2 dell'art. 244 d.lgs 152/2006 nei confronti della Società Daneco Impianti Spa, qualificata come soggetto responsabile, invitandola 1) a porre in essere 'ogni misura di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza atta ad impedire la propagazione della contaminazione' 2) a presentare il piano di caratterizzazione;

Richiamati gli artt. 244 co. 3 e 253 del D.lgs 152/2006, indicati nella prefata ordinanza provinciale n. 2/2015;

Viste le prescrizioni contenute nel provvedimento dirigenziale n. 42 del 29 marzo 2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali veniva revocato, con decorrenza immediata, al sensi dell'art. 29 - decies co.9, lettera c), il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato al Gestore "DANECO IMPIANTI SpA" con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012, relativamente all'impianto di discarica per smaltimento rifiuti urbani bacino BA1 sito in agro di Andria alla località "San Nicola La Guardia", secondo cui si dispone tra l'altro:

- a realizzare tempestivamente la copertura provvisoria della discarica e assicurare la manutenzione della stessa fino alla copertura finale;
- a trasmettere, entro 15 giorni, un rilievo plano-altimetrico tanto al fine di verificare le quote finali di abbancamento;
- a porre in essere tutte le azioni e le attività atte a minimizzare/annullare l'immissione di percolato nelle matrici ambientali esterne al bacino della discarica;
- a garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione;

Considerato inoltre il ruolo istituzionale dell'amministrazione comunale, quale primo soggetto pubblico deputato ad intervenire in condizioni di grave rischio per la salute e per l'ambiente, utilizzando le proprie risorse, secondo il principio di autonomia finanziaria previsto disposizioni contenute nell'art. 119 della Costituzione;

Atteso che l'amministrazione regionale ha previsto lo stanziamento di risorse a sostegno degli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza prevedendo risorse a valere sul capitolo di Bilancio 621087 prima con L. 1/2016, poi con L. 41/2016;

Considerato che il quadro ambientale e procedurale riferito al sito ubicato in agro di Andria alla località "San Nicola La Guardia", impianto di RSU gestito da Daneco Impianti S.p.A, giuste note del Dap Bat e verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Locale, trasmesso con nota prot. 93876 del 6.11.2017 del Comune di Andria nonché tenuto conto delle richieste del Comune di Andria, note prot. n. 93876 del 6.11.2017 del 27/9/2017 e 97211 del 16.11.2017, siano riconducibile a quanto previsto nella legge regionale 41/2016 di stanziamento, a valere sul cap. 621087, di risorse a sostegno degli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza;

Ritenuto opportuno Individuare quale beneficiario di finanziamento regionale per l'importo di € 200.000,00 di cui al Cap. 621087 e per le finalità contenute nella LR. 41/2016, il Comune di Andria; il tutto concesso ad esclusivo titolo di anticipazione;

Considerato che per le attuazione degli interventi il Comune potrà avvalersi del supporto consulenziale degli uffici regionali e della collaborazione degli organi tecnici regionali;

Ritenuto opportuno affidare attività di controllo e di vigilanza sull'attuazione degli interventi di misure di Prevenzione previsto dall'art. 240 e investigazioni preliminari di cui all'art 242 co. 2 del TUA dall'organo di supporto tecnico, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale (Arpa Puglia);

Richiamate le disposizioni:

artt. 50 e 54 del TUELL, per le competenze dell'amministrazione comunale disciplinate;

art. 245 del TUA che prevede l'attuazione di misure di prevenzione anche in capo al soggetto interessato non responsabile della potenziale contaminazione;

art. 250 del T.U.A. che prevede, qualora ci siano superamenti delle Concentrazioni soglia di Contaminazione, nel caso di inadempimento delle procedure di cui all'art. 242 del TUA, da parte dei soggetti responsabili, l'intervento sostitutivo d'ufficio da parte del comune territorialmente competente;

Visto l'art. 253 del TUA che prevede un privilegio speciale in capo all'autorità intervenuta ai sensi dell'art. 250 DLgs 152/2006;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS. 118/2011 ss.mm.ii.

La copertura finanziaria del presente provvedimento pari a € 200.000,00, di cui alla L.r. n. 41/2016, cap.621087, è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 710 L. n 208/2015; gli spazi finanziari autorizzati saranno portati in detrazione da quelli complessivamente disponibili. Al relativo impegno si provvederà con successivo atto dirigenziale.

L'Assessore Filippo CARACCILO, relatore, sentito l'Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese per la parte relativa all'autorizzazione per gli spazi finanziari, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrata, viste le risorse di cui alla L. 41/2016 cap. 621087, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

– A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di fare propria** la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo CARACCIOLO;
2. **di configurare**, ricorrendone le condizioni come illustrate in premessa, la criticità ambientale rilevata presso il sito ubicato nel Comune di Andria alla località "San Nicola La Guardia", quale situazione di emergenza di discarica di RSU necessitante di imminenti Misure di Prevenzione;
3. **di individuare**, a titolo di anticipazione, quale destinatario dell'assegnazione di quota parte delle risorse a valere sul Cap.621087, il Comune di Andria, che provvederà alle misure di prevenzione volte a contrastare e/o annullare la minaccia di grave rischio alla salute e all'ambiente e a definire lo stato di qualità ambientale delle matrici;
4. **di destinare**, pertanto, la somma di € 200.000,00 al Comune di Andria, titolare della discarica pubblica gestita da Daneco Impianti spa, sita in località "San Nicola La Guardia", Autorità Sanitaria locale nonché amministrazione territorialmente competente a eseguire in via sostitutiva d'ufficio gli interventi necessari, ai sensi dell'art. 250 co. 1, anche al fine di dar seguito a quanto disposto nel provvedimento di diffida al Gestore Daneco Impianti Spa invitandola 1) a porre in essere ogni misura di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza atta ad impedire la propagazione della contaminazione: copertura provvisoria della discarica, smungimento del percolato e attività che annullino l'immissione dello stesso nelle matrici ambientali esterne, mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo; 2) eseguire le indagini preliminari delle matrici ambientali 3) valutare e proporre le azioni a tutela dell'ambiente e della salute a seguito dei risultati delle indagini preliminari; 3) a presentare il piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 co. 3;
5. **di stabilire** che il Comune di Andria potrà presentare Istanza Integrativa di stanziamento di risorse regionali a supporto dei predetti interventi, trasmettendo la relativa documentazione;
6. **di dare atto** che da sopralluogo eseguito in data 20.10.2017 risultano eseguite le attività di gestione e valorizzazione del Biogas da parte della società Green Up srl, presente sul posto nella medesima data;
7. **di disporre** sin d'ora, qualora gli esiti delle investigazioni preliminari, accertino ulteriore superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, anche in relazione ad altri analiti, nelle matrici suolo superficiale, suolo profondo e falda, l'immediato avvio dell'intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza, a cura dell'amministrazione comunale di Andria, in qualità di autorità territorialmente competente nonché Autorità Sanitaria Locale;
8. **di stabilire** pertanto che il comune di Andria, titolare della discarica pubblica gestita da Daneco Impianti spa, sita in "San Nicola La Guardia", **provveda ad horas alla rimozione del percolato, certificandone la riduzione, assumendo il controllo tecnico delle operazioni per la gestione dello stesso;**
9. **di stabilire** e prescrivere che il soggetto beneficiario dovrà fornire entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento, unitamente alle proposte di Messa in sicurezza di Emergenza (art. 240 co. 1 lett. m) o Misura di Prevenzione (art. 242 co. 2) e di Piano di Caratterizzazione (art. 242 co. 3), una relazione sugli interventi oggetto di finanziamento, indicando le risorse professionali di cui dispone e/o di cui si intende dotare nonché le strategie progettuali che intende attivare, con annesso cronoprogramma che scandisca tempi di esecuzione e le azioni risolutive delle criticità, indicando le fasi di esecuzione delle misure di prevenzione nonché di indagine preliminare propedeutiche ad interventi Misure di Messa in Sicurezza di Emergenza/Prevenzione e Quadro Economico per la definizione di stanziamenti di somme aggiuntive rispetto a quelle assegnate con il presente provvedimento;
10. **di stabilire** che l'amministrazione beneficiaria relazioni sulla regolarità delle procedure di affidamento secondo quanto disposto da Codice degli appalti e ove occorra la necessità di attivare le procedure di somma urgenza, che verifichi la sussistenza delle condizioni di rischio imminente alla salute pubblica e all'ambiente;
11. **di dare evidenza** alla Regione dell'intervenuta revoca o risoluzione del contratto stipulato tra il Comune di Andria e il gestore In ordine alla prestazione di servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati

- nonché esecuzione delle opere strutturali previste nel contratto di concessione;
12. **di dare evidenza** inoltre dell'attivazione delle procedure di recupero delle somme versate a garanzia degli obblighi rinvenienti nell'atto concessorio;
 13. **di dare mandato** al Comune di Andria di verificare e garantire, informando la Regione, la solidità aziendale in ordine alla conformità dei requisiti di idoneità tecnico- organizzativa e capacità economico-finanziaria previsti dalla normativa di settore, in relazione all'operatore economico individuato per le attività di estrazione del biogas;
 14. **di stabilire** che Il Comune di Andria, beneficiario a titolo di anticipazione, della complessiva quota di € 200.000,00, dovrà attivare le procedure di risarcimento e/o recupero delle stesse in danno al soggetto responsabile in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 250 e 253 del Tua, con ripetizione di ogni somma eventualmente incassata e/o incamerata nell'ambito delle predette procedure;
 15. **di stabilire** che per le attuazione degli interventi il Comune potrà avvalersi ove necessario del supporto consulenziale degli uffici regionali e della collaborazione degli organi tecnici della Regione Puglia;
 16. **di affidare** ad Arpa Puglia le attività di monitoraggio e controllo dei tempi, delle modalità di realizzazione delle opere necessarie al completamento della Misure di emergenza/prevenzione e delle indagini preliminari, dei rischi e delle attività tecnico scientifiche di supporto alla caratterizzazione e bonifica del sito;
 17. **di stabilire** che il Comune di Andria, ove ricorrano le condizioni, provveda ad informare di tanto la competente Autorità Giudiziaria;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e Bonifica di adottare il provvedimento di liquidazione conseguente al presente atto giuntale;
 18. **di trasferire** sin d'ora la somma € 200.000,00 al Comune di Andria per le finalità sopra richiamate, ovvero 1) misura di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza per impedire la propagazione della contaminazione: copertura provvisoria della discarica, emungimento del percolato e attività che annullino l'immissione dello stesso nelle matrici ambientali esterne, mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo; 2) indagini preliminari delle matrici ambientali 3) azioni a tutela dell'ambiente e della salute a seguito dei risultati delle indagini preliminari ; 3) trasmissione del piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 co. 3;
 19. **di stabilire** che il beneficiario dovrà trasmettere rendicnttazione e documentazione contabile agli uffici regionali per le valutazioni di competenza; in particolare alla Sezione ciclo rifiuti e bonifica sarà trasmessa la documentazione inerente le procedure di cui all' art. 242 del Tua;
 20. **di notificare** il presente atto giuntale alla Procura della Repubblica e Prefettura sedi di Bari nonché, ai sensi delle disposizioni contenute nella L n. 818/1984, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la verifica e la garanzia delle condizioni pubblica sicurezza, con particolare riferimento a quanto comunicato dalla medesime Procura e Prefettura con proprie Innanzi richiamate in relazione al pericolo di incendio/ deflagrazione o gli Enti in indirizzo "ad adottare con massima urgenza per quanto di competenza, ogni misura ritenuta utie a tuteia deila pubblica e privata incolumità, dell'ambiente e del territorio";
 21. **di pubblicare** sul BURP il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO